



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Ord. Nr. 31 del 27-12-2011

IL SINDACO

Preso atto dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio della Provincia di Pistoia, dati controllati e validati dal dipartimento Pr.le di ARPAT di Pistoia;

Considerato che per quanto riguarda l'inquinante delle polveri sottili (PM₁₀) si evidenzia un superamento a partire dalle giornate di clima invernale, e rilevato che i superamenti dei limiti sono omogenei tra le diverse stazioni di rilevamento in Toscana.

Viste le risultanze del tavolo tecnico sulla qualità dell'aria tenutosi in data 6 dicembre 2011 presso la Provincia di Pistoia in base alle quali si conviene di stabilire provvedimenti ed azioni coordinate sul territorio con emanazione di ordinanze sindacali per limitare o ridurre alcune attività fonti di emissioni inquinanti.

Premesso quanto segue:

- in zone con caratteristiche omogenee dal punto di vista territoriale, climatico e di tipologia di urbanizzazione si hanno di conseguenza carichi emissivi con inquinanti che si diffondono nell'intera area;
- da detto presupposto tecnico scientifico discende che le stazioni di rilevamento indipendentemente dal comune in cui sono ubicate sono rappresentative dell'intero territorio formato dall'insieme dei comuni;

Visto il verbale relativo alla riunione del tavolo tecnico del Disciplinare tenuta in data 6.12.2011 in cui sono state decise le azioni da intraprendere congiuntamente a seguito del superamento del valore limite del PM₁₀ nelle stazioni di rilevamento di qualità dell'aria nella Valdinievole

Tenuto conto in particolare che sono state valutate ed espressamente ricordate dai medici della ASI3 presenti (come risulta da verbale agli atti), le conseguenze dannose per la salute per esposizione di PM₁₀ a livelli superiori ai valori di riferimento normativo e la necessità di limitare e prevenire gli eccessi di emissioni di tale inquinante, con provvedimenti di tipo contingibile;

Pertanto per motivi di tutela sanitaria i tecnici hanno rilevato la necessità di intraprendere provvedimenti congiunti contingibili per il periodo invernale (in cui a causa delle condizioni climatiche e delle emissioni aggiuntive, quali quelle degli impianti di riscaldamento si ha un aumento della produzione e diffusione delle polveri sottili), volti ad una riduzione delle fonti emissive di PM₁₀, fermi restando gli impegni e le altre azioni strutturali già in corso o previste da parte di ogni comune;

Tenuto conto che una condizione che si verifica frequentemente nel territorio in questione quale quella dell'abbruciamento di residui vegetali all'aperto contribuisce in maniera rilevante alla diffusione di PM₁₀ e pertanto l'eliminazione di questa fonte di inquinamento rappresenta in questo periodo invernale una azione contingibile concreta di prevenzione sanitaria;

Richiamata la seguente normativa:

- Decreto Legislativo 18.2.2000 n°267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali», art 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente per la tutela dell'igiene e sanità pubblica.
- Legge 23.12.1978 n 833 “ *Istituzione del servizio sanitario nazionale....*” che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- Legge regionale 25.2.2000 n 16, integrata dalla Legge Regionale 19.11.2001 n 58 “ *Riordino in materia di igiene e sanità pubblica.....*” , art. 4, in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione della azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo;

Per tutto quanto sopra al fine della tutela sanitaria della collettività;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza fino al 31.3.2012 è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo con l'eccezione di utilizzo di barbecue.

AVVERTE

In caso di mancata esecuzione di quanto prescritto nella presente ordinanza saranno adottati i conseguenti provvedimenti sanzionatori da ? 83 a ? 500, ai sensi del D.Lgs art. 7 bis D.lgs267/2000 (comma 1 bis).

INFORMA

Il presente provvedimento è contestabile davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla notifica.

IL SINDACO
Massimo Alamanni